



COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno

ORDINANZA N. 14 DEL 06/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LAVORAZIONI RUMOROSE NEL PERIODO DI PARTICOLARE AFFLUENZA TURISTICA.

SINDACO

CONSIDERATO come, l'utilizzo di escavatrici, ruspe, martelli pneumatici ed altri strumenti di lavoro in genere, provochi rumori ad alta intensità arrecando notevole disturbo al riposo delle persone ed alla quiete pubblica;

RITENUTO di disciplinare ulteriormente l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi od incomodi, in considerazione del momento di particolare affluenza turistica ed a tutela della pubblica tranquillità;

VISTO l'art. 28 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, che stabilisce che con apposita ordinanza ogni anno verranno individuate le date in cui l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose è obbligatorio per tutto l'arco della giornata;

VISTO l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

VISTO il D. Lgs. 10 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

ORDINA

dal giorno sabato 8 agosto 2026 a domenica 23 agosto 2026 sono vietate su tutto il territorio del Comune di Borca di Cadore le attività e le lavorazioni rumorose così come definiti dall'art. 28 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, per tutto l'arco della giornata.

Sono esclusi dal presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici, che dovranno comunque rispettare gli orari contenuti nell'art. 28 del regolamento di Polizia Urbana.

A titolo esclusivamente esemplificativo sono considerati strumenti rumorosi: taglia asfalto a disco, sega a disco, martello demolitore o picconatore, compressore, trapano, perforatore, scarificatore, motosega, autobetoniera, betoniera, rullo compressore, escavatore, pala meccanica, compressore.

Ai sensi art. 28 comma 4 del regolamento di Polizia Urbana è consentito l'uso di macchine da giardinaggio (rasaerba, decespugliatori) dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ai sensi della Legge Regionale n.10 del 1999, in deroga al predetto divieto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 300,00 (trecento/00) ed avranno l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose.

In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà del pagamento di una somma pari ad € 500,00.

AVVERTE

che il personale della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

MODALITÀ DI RICORSO

A norma della Legge n.241 del 7 agosto 1990 all'articolo 3 comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

A norma del DPR n.1199 del 24 novembre 1971 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL SINDACO

LUCA OLIVOTTO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)